



CITTÀ DI SIRACUSA

**Regolamento comunale per la celebrazione dei
matrimoni e delle unioni civili**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. del**

In vigore dal

Indice:

Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento	3
Art. 2 – Celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili.....	3
Art. 3 – Matrimonio o unione civile su delega di altro comune	3
Art. 4 – Funzioni di Ufficiale di Stato Civile.....	4
Art. 5 – Matrimonio o unione civile con l’ausilio dell’interprete	4
Art. 6 – Luoghi della celebrazione	5
Art. 7 – Orario della celebrazione	6
Art. 8 – Tariffe	6
Art. 9 – Organizzazione momenti di rinfresco e intrattenimento	7
Art. 10 – Celebrazione di matrimoni e unioni civili in caso di impedimento e pericolo di vita.....	7
Art. 11 – Matrimoni e unioni civili celebrati fuori dalla Casa comunale	7
Art. 12 – Modulistica	8
Art. 13 – Rinnovo promesse coniugali.....	8
Art. 14 – Disposizioni finali.....	8
Art. 15 – Entrata in vigore	8

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio e dell'unione civile che si celebra nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'art. 106 e seguenti del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile, dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Nuovo Regolamento dello Stato Civile) e dalla Legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

Art. 2 – Celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili

1. La celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili, secondo le modalità richieste dalle parti e ammesse dal presente regolamento, costituisce cerimonia pubblica, alla quale può assistere chiunque, con l'obbligatoria presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.
2. L'ufficio comunale competente fissa di regola la data dei matrimoni civili e delle unioni civili con un anticipo non superiore ai 6 mesi rispetto alla data desiderata dai nubendi e compatibilmente con la disponibilità dei locali a tale funzione deputati. L'ufficio confermerà il matrimonio previo controllo dei documenti e della regolarità delle pubblicazioni, come previsto dall'art. 50 del D.P.R. 396/2000 ovvero del verbale di richiesta previsto per le unioni civili. Qualora le pubblicazioni di matrimonio ovvero il verbale di richiesta per le unioni civili non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla prenotazione del matrimonio.
3. Antecedentemente alla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile i nubendi o le parti dovranno comunicare al Servizio Stato Civile le esatte generalità dei testimoni e la scelta del regime patrimoniale, mediante l'apposita modulistica, da inviare almeno quindici giorni prima della data fissata per la celebrazione.
4. La celebrazione si svolgerà con le modalità previste dalla legge: l'Ufficiale di Stato Civile darà lettura degli articoli del Codice Civile che regolano i rapporti tra i coniugi ovvero dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge n.76 del 20/05/2016 che regola le Unioni Civili e dell'atto di matrimonio/unione civile, cui seguiranno l'apposizione delle relative firme dell'Ufficiale di Stato Civile, dei nubendi/uniti civilmente e dei testimoni. Qualsiasi aggiunta al tradizionale svolgimento del rito, quale gesti rituali (es. scambio degli anelli), scambio di promesse, lettura di poesie, intermezzi musicali, simbolismi vari, non dovrà contrastare con il valore profondo della cerimonia e con rispetto dei luoghi e della sensibilità dei convenuti, rimanendo entro il tempo massimo assegnato di una ora. In ogni caso tali iniziative dovranno essere previamente descritte ed anticipate all'Ufficio di Stato Civile per valutarne la compatibilità con l'istituzionalità del rito.

Art. 3 – Matrimonio o unione civile su delega di altro comune

1. Nel caso il matrimonio o l'unione civile avvengano su delega di altro comune, gli sposi o le parti delle costituenti unioni civili dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'ufficio di Stato Civile con anticipo di almeno 30 giorni.
2. Il matrimonio e l'unione civile potranno essere celebrati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

3. Per il matrimonio o per l'unione civile celebrati su delega di altro comune i nubendi o le parti dell'unione civile dovranno produrre con anticipo di almeno 7 giorni dalla data di celebrazione, all'ufficio di Stato Civile, la seguente documentazione:

- a) delega del Comune di residenza;
- b) fotocopia dei documenti d'identità dei nubendi;
- c) fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni;
- d) indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.

Art. 4 – Funzioni di Ufficiale di Stato Civile

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili viene effettuata dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e della Legge.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario generale, ai dipendenti a tempo indeterminato.
3. Non è consentita la celebrazione del matrimonio da parte di persone diverse da quelle indicate al precedente punto 2.
4. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come prevista dall'art. 70 DPR 396/2000.
5. La delega alla celebrazione del singolo matrimonio o unione civile può essere concessa, a giudizio del Sindaco, anche a cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e che non siano incompatibili nei termini di legge, previa istanza sottoscritta dalle parti, presentata al Servizio Stato Civile almeno 60 giorni prima della data fissata per la celebrazione.
6. L'accertamento del possesso dei requisiti per la concessione della delega alla celebrazione spetta al Servizio Stato Civile. Il delegato dovrà sottoscrivere per accettazione la delega di Ufficiale di Stato per lo specifico avvenimento.
7. L'atto di delega alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile, sottoscritto dal Sindaco, viene trasmesso alla competente Prefettura per opportuna conoscenza.
8. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio dovrà indossare abbigliamento sobrio, rispettoso del decoro, della carica e della circostanza ed indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del DPR 396/2000. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.
9. Indipendentemente dalla persona del celebrante, sono di competenza del dipendente comunale in possesso di delega piena all'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile:
 - la tenuta del registro dei matrimoni o delle unioni civili;
 - il trasporto dei registri alle sale o alle strutture esterne, sia comunali che private, e viceversa;
 - la chiusura dei procedimenti relativi al matrimonio e all'unione civile.
10. Indipendentemente dalla persona del celebrante, il dipendente comunale in possesso di delega piena all'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile dovrà garantire la propria presenza durante tutto l'arco temporale della cerimonia civile.

Art. 5 – Matrimonio o unione civile con l'ausilio dell'interprete

1. Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione, di comprendere la

lingua italiana. Qualora non dimostrassero di intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli articoli 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi a propria cura e spese.

2. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile con congruo anticipo e comunque non oltre i 5 giorni antecedenti alla data fissata per la celebrazione, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e per dimostrare la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

3. Il giorno fissato per la cerimonia, l'interprete dovrà giurare dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile di bene e fedelmente adempiere all'incarico affidatogli. Dell'avvenuto giuramento verrà fatta menzione nell'atto di Stato Civile relativo.

Art. 6 – Luoghi della celebrazione

1. Il matrimonio civile o l'unione civile sono celebrati pubblicamente, su domanda degli interessati, nei seguenti luoghi di proprietà comunale, salva diversa individuazione della Giunta Comunale che potrà, in caso di impedimento tecnico, con proprio atto individuare strutture alternative per le finalità del presente Regolamento;

2. La prenotazione dei luoghi dell'evento per i Matrimoni Civili o Unioni Civili viene concordata con l'Ufficiale di Stato Civile al momento della richiesta di pubblicazione di matrimonio o richiesta di costituzione di Unione Civile, come previsto dall'articolo 50 ss. del D.P.R. n.369/2000 o, in caso di istanza di unione civile, come previsto dall'articolo 1 comma 1 del D.P.C.M. del 23.07.2016, e comunque di norma 40 giorni prima della data dell'evento, utilizzando l'istanza on line denominata "Istanza di pubblicazione di matrimonio" con accesso SPID e CIE, raggiungibile dal sito istituzionale del Comune di Siracusa. Una volta ottenuta la conferma della disponibilità dell'orario e della sala, la domanda ed il relativo pagamento saranno effettuati tramite il PagoPa entro 15 giorni antecedenti alla data fissata per la celebrazione. La visita delle sale e degli spazi destinati alla celebrazione dei matrimoni può avvenire previo appuntamento con il personale ad essi addetti, durante l'orario di apertura dei medesimi.

3. Per i luoghi individuati, ai nubendi, alle persone da unire civilmente e/o ai soggetti da questi autorizzati, è consentito di arricchire con arredamenti e addobbi (a propria cura e spese) il luogo prescelto per la celebrazione, previo accordo con il personale a presidio delle sedi a tale funzione deputate e nei limiti fisici consentiti dal luogo prescelto, purché vengano mantenute le condizioni di sicurezza dei siti. Accessori ritenuti impropri o sconvenienti dovranno essere rimossi su disposizione del celebrante o del personale comunale presente. Al termine della cerimonia si dovrà procedere tempestivamente a far risistemare gli spazi così come concessi.

4. E' altresì consentita l'installazione di impianti provvisori dotati di microfono o per la diffusione di musica ovvero l'utilizzo di strumenti musicali. Si specifica che sono a carico dei richiedenti gli oneri connessi alla riproduzione di brani musicali tutelati dal diritto d'autore e diritti connessi, e che occorre evitare di recare disturbo allo svolgimento del rito e allo svolgimento delle altre attività e servizi che operano nei luoghi della cerimonia o in prossimità di essi. La scelta dei brani e degli strumenti deve essere consona al luogo e alla natura istituzionale della celebrazione. E' escluso lo svolgimento di manifestazioni musicali chiassose.

5. Nei luoghi di proprietà comunale è vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti o altro materiale all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia e negli spazi annessi e a servizio dei medesimi. In caso di violazioni alla presente disposizione, gli sposi saranno soggetti al pagamento della somma di euro 150,00 a titolo di sanzione amministrativa.

6. E' richiesto il massimo rispetto, cura di accesso e uso dei luoghi. Nel caso in cui si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio o unione civile, l'ammontare dei danni stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente. Il Comune di Siracusa si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

7. Nulla osta alla presenza alla cerimonia di animali da affezione, purché sotto la diretta responsabilità di un incaricato il quale dovrà vigilare sul loro comportamento. I cani di grossa taglia dovranno essere muniti di guinzaglio e museruola.

Art. 7 – Orario della celebrazione

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati nelle fasce di servizio ordinario ed in straordinario come stabilite dalla Giunta Municipale

2. Le celebrazioni sono sospese nei seguenti giorni:

- 1 gennaio, Capodanno;
- 6 gennaio, Epifania;
- dal giovedì santo a lunedì dell'Angelo;
- 25 aprile, Festa della Liberazione;
- 1 maggio, Festa del Lavoro;
- 2 giugno, Festa della Repubblica;
- 15 agosto, Ferragosto;
- 1 novembre, Tutti i Santi;
- 8 dicembre, Festa dell'Immacolata Concezione;
- 13 dicembre, Festa della Patrona;
- 24 dicembre, vigilia del Santo Natale;
- 25 dicembre, Natale;
- 26 dicembre, Santo Stefano;
- 31 dicembre, vigilia di Capodanno.

3. Le celebrazioni sono altresì sospese:

- nel mese di agosto nelle giornate del martedì e giovedì pomeriggio ed il sabato mattina;
- nella giornata che precede o segue un giorno festivo;
- il sabato antecedente ed il lunedì successivo alla domenica di consultazione elettorale;
- in occasione di eventuali ulteriori disposizioni della Amministrazione comunale.

4. Per i matrimoni o unioni civili celebrati durante l'orario di servizio ordinario, ciascuna celebrazione non potrà superare la durata di 1 ora; in ogni caso la sala/giardino dovrà essere liberata (dagli sposi, invitati, addobbi ecc.) entro l'orario di chiusura al pubblico degli uffici comunali. Per i matrimoni o unioni civili celebrati al di fuori dell'orario di servizio ordinario, ciascuna celebrazione non potrà superare la durata di 1 ora e 30 minuti; in ogni caso la sala/giardino dovrà essere liberata (dagli sposi, invitati, addobbi ecc.) entro tale termine.

Art. 8 – Tariffe

1. Per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è dovuto il pagamento di una tariffa comunale determinata con apposita Delibera di Giunta, tenuto conto dei servizi offerti per la celebrazione e dei costi sostenuti dall'Ente. E' facoltà dell'Amministrazione

periodicamente procedere alla revisione delle tariffe indicate, tenuto conto della variazione del costo della vita.

2. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

3. Il pagamento della tariffa, ove prevista, deve avvenire entro 15 giorni antecedenti alla data fissata per la celebrazione, con le modalità previste dal Servizio Stato Civile che in sede di prenotazione del sito provvederà ad emettere avviso di pagamento tramite la piattaforma pagoPA.

4. In caso di mancato pagamento della tariffa comunale nei termini previsti dal comma precedente la prenotazione della celebrazione si intenderà annullata e non sarà dovuto dal Comune alcun rimborso per gli oneri organizzativi e per le spese già sostenute dai richiedenti.

Art. 9 – Organizzazione momenti di rinfresco e intrattenimento

Non è consentito l'eventuale allestimento di buffet e/o servizio di catering all'interno dei luoghi deputati alla celebrazione del matrimonio e delle aree di pertinenza degli stessi, previa autorizzazione del Settore Cultura, a fronte di un pagamento di una tariffa stabilita con Delibera di Giunta n. 34 del 15-03-2024 e n. 71 del 15-05-2024.

Art. 10 – Celebrazione di matrimoni e unioni civili in caso di impedimento e pericolo di vita

1. Qualora una delle parti sia impossibilitata a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento giustificato, ai sensi dell'art. 110 c.c. l'Ufficiale di Stato Civile si recherà, insieme al Segretario Comunale, nel luogo in cui si trova il/la nubendo/a o la persona da unire civilmente impedito/a a raggiungere la Casa comunale per celebrare il matrimonio o l'unione civile. In questo caso occorrerà la presenza di quattro testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato al Servizio Stato Civile all'atto della prenotazione della celebrazione del matrimonio se l'impedimento è già conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione.

2. Nel caso in cui uno dei due nubendi versi in imminente pericolo di vita, ai sensi dell'art. 101 del c.c. il matrimonio verrà celebrato nel luogo in cui si trova il nubendo in pericolo di vita, derogando all'adempimento delle pubblicazioni di matrimonio, poiché si procederà con giuramento degli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa. L'Ufficiale di Stato Civile si recherà, insieme al Segretario Comunale, nel luogo in cui si trova la persona in pericolo di vita. Anche in questo caso occorrerà la presenza di quattro testimoni.

Art. 11 – Matrimoni e unioni civili celebrati fuori dalla Casa comunale

1. Ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 10 del 28 febbraio 2014, avente ad oggetto "Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla Casa Comunale", sulla base di quanto richiamato dall'articolo 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n.396, si renderà possibile, con procedura di evidenza pubblica, l'individuazione di strutture private in cui celebrare i matrimoni.

2. Con Delibera di Giunta si procederà a determinare i modi, i termini, i requisiti e le caratteristiche per l'individuazione di strutture private fuori dalla casa comunale.

3. A conclusione dell'iter amministrativo, la deliberazione della Giunta Comunale sarà trasmessa alla competente Prefettura per l'approvazione.

4. Nel caso in cui il matrimonio/unione civile venga celebrato in luoghi nella disponibilità di un soggetto diverso dall'amministrazione comunale, ogni accordo circa i tempi in cui tali siti rimarranno a disposizione degli sposi/uniti civilmente dovrà essere preso con il relativo gestore/titolare

Art. 12 – Modulistica

1. Al fine di consentire la presentazione delle istanze e di quanto necessario per la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, il Servizio Stato Civile predispone modelli on line conformi alla normativa vigente e li rende disponibili sul sito internet istituzionale dell'Ente.

2. Tutte le istanze e dichiarazioni possono essere presentate nelle forme e nei modi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .

Art. 13 – Rinnovo promesse coniugali

1. La ricorrenza di avvenute nozze, non configurabile quale servizio istituzionale, è consentita esclusivamente presso il Salone “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio. A tal fine sarà individuata mensilmente un'unica giornata dedicata a tale ricorrenza in funzione della disponibilità del Sindaco, garantendo la partecipazione di un numero massimo di 10 coppie, ed un tempo stimato di 15 minuti a coppia.

2. Con proprio atto la Giunta definirà la pertinente tariffa richiesta.

Art. 14 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente: Codice Civile; D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; Legge 20 maggio 2016, n. 76; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Statuto Comunale.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.